



# COMUNE DI DOMEgge DI CADORE

## PROVINCIA DI BELLUNO

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: RIDEFINIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **SEI**  
 del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18.30** nella  
 casa Comunale, in seguito a convocazione disposta con  
 avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

		PRESENTI	ASSENTI
FEDON Lino Paolo	Sindaco	SI	
BRUNELLO Franco	Vicesindaco	SI	
PINAZZA Costantino	Assessore	SI	

Nr. \_\_\_\_\_ / Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art.32 Legge 69/2009, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 gg. Consecutivi  
 Dal \_\_\_\_\_

Firma

Presiede il Sig. FEDON Lino Paolo

nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il dott. BATTIATO Salvatore

nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**RICHIAMATE** le vigenti disposizioni in materia di programmazione dei fabbisogni e reclutamento di personale e, in particolare:

1. l'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
2. l'art. 91, comma 2, del predetto D.lgs. 267/2000, che dispone: *'Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili...'*;
3. l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
4. l'art. 6 del T.U. sul Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il quale sancisce che nelle Amministrazioni Pubbliche la consistenza e la variazione delle dotazioni sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni, in funzione delle finalità indicate nell'art. 1 ovvero contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;
5. i seguenti commi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296:
  - co. 557: Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
    - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
    - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
    - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
  - co. 557-bis: Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

- co. 557-ter: In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- co. 557-quater (introdotto dal D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014): Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (triennio 2011/2013);
- l'art. 9, comma 28, della Legge 122/2010, che disciplina le assunzioni a tempo determinato, o comunque i rapporti di lavoro flessibile, e che – a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 – dispone che il limite ivi previsto (pari al 50% della spesa sostenuta a tal titolo per l'anno 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;
- l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, il quale stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma 1, esclusi gli enti del servizio sanitario nazionale, che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni nel 2015 non possono nell'anno successivo a quello di riferimento procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazioni in atto;
- l'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni che non provvedono alla ricognizione annuale circa la sussistenza di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1, comma 424, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), unitamente alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 30 gennaio 2015, secondo cui tutte le capacità assunzionali dei Comuni per gli anni 2015 e 2016 debbono essere dirette in via prioritaria all'assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate prima del 01.01.2015, nonché all'incremento dell'orario del personale *part time* (ai sensi dell'art. 3, comma 101, della Legge 244/2007), mentre la parte restante deve essere destinata all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province a pena di nullità;

**ATTESO** che il Ministero della Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica - ha di recente comunicato che nei Comuni della Regione Veneto, a seguito del completamento delle operazioni di ricollocamento del personale soprannumerario di cui sopra, possono considerarsi ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente;

**VISTO** l'art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui nel triennio 2016-2018 regioni ed enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 17 del 21.03.2016, esecutiva, con la quale si provvedeva peraltro a determinare la dotazione organica dell'ente come in appresso:

SERVIZIO	N.	CAT.	P.E.	PROFILO PROFESSIONALE	ORARIO LAVORO	NOTE
<b>AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA</b>						
Finanziario	1	D	D3	Istruttore direttivo	Tempo pieno	Coperto
Finanziario Tributi	1	C	C3	Istruttore amministrativo	Part-time 30 ore settimanali	Coperto
Tributi Segreteria	1	B	B4	Collaboratore amministrativo	Tempo pieno	Coperto
<b>AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO</b>						
Demografico	1	D	D3	Istruttore direttivo	Tempo pieno	Coperto
Demografico	1	C	C4	Istruttore amministrativo	Part-time ore 29 settimanali	Coperto
<b>AREA VIGILANZA</b>						
Polizia Locale	1	C	C4	Istruttore vigilanza	Tempo pieno	Coperto
Polizia Locale	1	C	C2	Istruttore vigilanza	Tempo pieno	Coperto
Polizia Locale	1	C	C1	Istruttore vigilanza	Tempo pieno	Vacante
<b>AREA TECNICA</b>						
Tecnico	1	D	D3	Istruttore direttivo	Tempo pieno	Coperto
Tecnico	1	C	C3	Istruttore amministrativo	Tempo pieno	Coperto
Tecnico	1	B	B7	Collab.prof. (autista sc.)	Tempo pieno	Coperto
Tecnico	1	B	B5	Collab.prof. (operaio)	Tempo pieno	Coperto
Tecnico	1	B	B3	Collab.prof. (operaio)	Tempo pieno	Vacante
Tecnico	1	B	B1	Collab.prof. (operaio)	Tempo pieno	Vacante
Cuoco mensa	1	B	B2	Coll.prof.	Part-time verticale 10 mesi	Coperto
Addetta pulizia uffici	1	B	B1	Collab.prof.	Tempo pieno	Coperto

**ACCERTATO:**

- che la media delle spese di personale del triennio 2011/2013 ammonta a complessivi €. 470.185,44;
- che l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente risulta pari al 29,37%;
- che nell'anno 2016 non si sono verificate cessazioni di personale;
- che l'ente non versa nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;
- che l'ente ha rispettato nell'anno 2016 i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio;
- che il tempo medio di pagamento dei fornitori dell'ente nell'anno 2016 risulta inferiore ai limiti dettati dall'art. 41 del D.L. 66/2014;
- che l'ente ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- che con precedente deliberazione G.C. n.7 in data odierna, immediatamente eseguibile, è stata effettuata la ricognizione annuale con la quale si è preso atto della insussistenza di situazioni di eccedenza o di soprannumero di personale;

**RILEVATO** che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane comunque salvo per tutto il triennio 2017/2019 il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi in corso d'anno;

**EVIDENZIATO** inoltre che le procedure di mobilità tra enti sottoposti a limitazioni nelle assunzioni non soggiacciono alle regole stabilite per il turn-over;

**CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 6, comma 4-bis, del D.lgs. 165/2001, la programmazione triennale è elaborata esclusivamente su proposta dei dirigenti e non necessita pertanto di preventiva informazione alle rappresentanze sindacali territoriali e aziendali;

**VISTA** l'allegata attestazione resa dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002);

**VISTO** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 della normativa predetta;

**CON** voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare la dotazione organica dell'ente approvata con propria precedente deliberazione n. 17 del 21.03.2016 e sopra riportata;
3. di approvare il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 e il piano delle assunzioni nel modo seguente:
  - ANNO 2017: nessuna assunzione;
  - ANNO 2018: non sono prevedibili al momento assunzioni a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di modificare in ogni tempo la programmazione triennale approvata con la presente deliberazione;
  - ANNO 2019: non sono prevedibili al momento assunzioni a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di modificare in ogni tempo la programmazione triennale approvata con la presente deliberazione;
4. di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo per tutto il triennio 2017-2019 il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi in corso d'anno, ivi compreso il ricorso a voucher-lavoro;
6. di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con la dotazione organica vigente e con i limiti normativi sopra richiamati;
7. di riservarsi eventuali successive modifiche o integrazioni al suddetto programma in funzione di esigenze sopravvenute e nel rispetto delle disposizioni normative e delle effettive disponibilità di bilancio;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle RR.SS.UU. territorialmente competenti.-

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, detto provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 49 - 1° Comma D.Lgs. N .267/2000

➤ In ordine alla regolarità contabile \_\_\_\_\_ si esprime parere favorevole

Data 06.02.2017

F.to Il Responsabile del Servizio  
(Anna Da Rin)

➤ In ordine alla regolarità tecnica \_\_\_\_\_ si esprime parere favorevole

Data 06.02.2017

F.to Il Responsabile del Servizio  
(Anna Da Rin)


**Letto approvato e sottoscritto**

**Il Sindaco**  
F.to (Lino Paolo FEDON)

**Il Segretario Comunale**  
F.to (dott. Salvatore BATTIATO)

Per copia conforme all'originale.

Addì 06.02.2017



Il Segretario Comunale  
(dott. Salvatore BATTIATO)

Il sottoscritto Segretario Comunale

**CERTIFICA**

- CHE su conforme dichiarazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e che nei confronti della medesima non sono state presentate opposizioni o reclami.
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art.134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Domegge di Cadore, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE